
***PROPOSTA DI RIFORMA DEL
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231***

9 marzo 2016

1. Premessa

Trascorsi quindici anni di vigenza del d. lgs. n. 231 del 2001, è diffusa l'opinione che al rodaggio sia subentrato un collaudo applicativo insoddisfacente, o comunque lontano dall'esprimere un assestamento intorno a equilibri condivisi dai vari protagonisti della prevenzione del rischio penale d'impresa.

In questo periodo, non sono mancate discutibili novelle legislative, disorientamenti operativi in ambito aziendale e interpretazioni giurisprudenziali foriere d'incertezza applicativa. Nondimeno, AODV²³¹ ha mantenuto un orientamento generale di largo apprezzamento nei confronti della 'filosofia 231', consapevole delle potenzialità inespresse del testo normativo, e del ruolo fondamentale esercitato dagli Organismi di Vigilanza per la tenuta del sistema di *compliance*.

Le molteplici esperienze che arricchiscono il mondo AODV²³¹, in uno con l'analisi delle più evidenti criticità, hanno suggerito al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'avvio di una riflessione volta a tesaurizzare le indicazioni virtuose restituite dalla prassi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. È nata così l'idea di presentare al dibattito degli operatori e al nostro legislatore un testo interpolato negli snodi avvertiti come più problematici, ed espressione della specifica visuale di quel ganglio vitale del modello di organizzazione, gestione e controllo che è, per l'appunto, l'Organismo di Vigilanza.

L'idea si è tradotta in un percorso di studio, ricerca e ascolto che ha condotto a valorizzare una prima bozza di un progetto di riforma del d. lgs. n. 231 del 2001, targato AODV²³¹, in seno al convegno annuale, svoltosi lo scorso 24 giugno 2015 a Milano, e dal titolo "*Decreto 231: apriamo il cantiere della riforma*", sintomatico del desiderio di fornire, senza alcuna presunzione, un serio ed equilibrato contributo associativo al perfezionamento di una normativa tanto rivoluzionaria.

L'evento ha rappresentato un'occasione significativa per ravvivare la riflessione e favorire il confronto con esperti della materia, che hanno incoraggiato lo sviluppo del testo, condividendone in larga misura i ritocchi e presentando una serie di correttivi e di critiche costruttive che hanno fatto lievitare la qualità delle soluzioni proposte. Mette qui conto ringraziare, oltre ai soci onorari dell'Associazione, i proff. Carlo Piergallini, Francesco Centonze, Adonella Presutti, Paolo Sfameni, il consigliere della Corte di Cassazione Piero Silvestri e l'avv. Alessandro De Nicola. Uno speciale riconoscimento va rivolto poi all'indirizzo del prof. Francesco Mucciarelli, dell'avv. Luca Troyer, dell'avv. Iole Anna Savini e del dott. Raffaello Carnà, per le puntuali osservazioni rese sulla prima bozza e che hanno costituito, dopo il convegno, la piattaforma sulla quale ragionare per assorbire gli stimoli e le suggestioni che hanno portato alla elaborazione del progetto nella sua veste

definitiva, allegata alla presente Relazione, prima del suo auspicabile “debutto” in sede di riflessione scientifica e nell’agone politico.

2. Le linee portanti della riforma

Modifica dei criteri di ascrizione della responsabilità da reato degli enti, rivisitazione dello “statuto” dell’organismo di vigilanza, ricalibratura dei presupposti della confisca e del connesso sequestro preventivo: sono questi i principali profili che hanno impegnato AODV²³¹ nella predisposizione della bozza di riforma. Ispirata dall’intenzione di evitare stravolgimenti strutturali, e di privilegiare, al contrario, taluni interventi “chirurgici” sul testo di legge, AODV²³¹ si è astenuta tanto dal provare a sciogliere tutti i nodi controversi, concentrando i propri sforzi solo sulle criticità più emblematiche, quanto dal produrre soluzioni di rottura, originali quanto si vuole, ma che avrebbero rischiato di compromettere la funzionalità del testo e di smarrire gli operatori, ormai abituati ad acquisizioni che hanno dato buona prova di sé. Si spiega in questa prospettiva *minimal* la scelta di non toccare il catalogo dei c.d. reati presupposto della responsabilità dell’ente: non già perché AODV²³¹ non ritenga quell’elenco bisognoso di una salutare cura dimagrante, ma perché si è preferito affidare al dibattito parlamentare una più articolata riflessione sulla compatibilità dei criteri di imputazione con le singole famiglie di illecito.

3. Soggetti

Dopo ampia discussione, e all’insegna del *low profile* che si è in precedenza delineato, il nuovo testo non interviene sulla questione dell’assoggettabilità al decreto delle piccole e medie imprese, limitandosi a precisare che i destinatari della normativa sono gli “enti collettivi”, al fine di scongiurare l’estensione, che pure si è registrata in giurisprudenza, a imprese individuali, palesemente al di fuori del perimetro 231.

Quanto ai gruppi di imprese – altra *vexata quaestio* – il nuovo testo, all’art. 6 comma 3, prende atto che il fenomeno, come tale, non è definito dall’ordinamento giuridico, mentre alcune disposizioni civilistiche (artt. 2497 - 2497-*decies* c.c.) regolano l’attività di direzione e coordinamento di società. Attraverso il richiamo espresso a tutte le disposizioni dell’art. 6, si è ritenuto di enfatizzare la necessità di adottare un modello di organizzazione, gestione controllo *ad hoc* in ogni società appartenente al gruppo, dotandola di un O.d.V. indipendente.

4. Cause di esclusione della responsabilità

Con riferimento all’art. 5, il nuovo testo prevede l’inserimento del requisito del vantaggio nel secondo comma, ripristinando la simmetria dello schema dell’interesse

e vantaggio, presente nel primo comma, e immotivatamente abbandonato nel secondo: il vantaggio andrà dimostrato positivamente e non potrà essere presunto.

L'assenza del vantaggio si apprezza anche nel “nuovo” art. 12, in materia di casi di riduzione della pena pecuniaria: va da sé, infatti, che se l'ente non ha ricavato alcun vantaggio, non andrà incontro a una sanzione, e quindi viene meno la necessità che quella sanzione sia attenuata.

5. Criteri di ascrizione della responsabilità all'ente

AODV²³¹, a seguito di un approfondito esame, non ha ritenuto di modificare i criteri di imputazione dell'interesse o vantaggio con riguardo alla commissione di illeciti colposi. Sul punto, e senza preclusioni per future e difformi soluzioni legislative, è prevalso l'orientamento che ritiene tutto sommato accettabile la soluzione invalsa in giurisprudenza di collegare l'interesse e il vantaggio alla condotta anziché all'evento, in ordine alla realizzazione dei fatti di cui all'art. 25-*septies* del decreto.

Quanto agli illeciti dolosi, muovono da un afflato garantista le proposte in materia di requisiti dell'interesse/vantaggio e di onere della prova per quanto concerne i reati commessi dai soggetti in posizione apicale.

Il “nuovo” art. 6 sposta l'onere della prova in capo all'accusa in caso di reato commesso da soggetti apicali, novità che riconduce la ripartizione dell'onere della prova al rispetto dei principi costituzionali (presunzione di non colpevolezza) e a quelli del processo penale accusatorio (il rischio della mancata prova grava sull'accusa). Spetta dunque al pubblico ministero - e non più alla difesa - dimostrare che: l'imputato non ha adottato un modello conforme ai requisiti previsti, non è stato istituito un Organismo di Vigilanza munito di determinate caratteristiche, quest'ultimo ha omesso di vigilare o l'ha fatto in maniera inefficace.

Inoltre, si decide l'espunzione del discusso requisito dell'elusione fraudolenta, concentrando lo sforzo probatorio richiesto al pubblico ministero sui tre elementi residui (adozione ed efficace attuazione del modello, affidamento del compito di vigilanza e di aggiornamento del modello a un O.d.V., omessa o insufficiente vigilanza dell'O.d.V.), che concorrono a dimostrare l'esistenza di una c.d. colpa organizzativa in capo all'ente.

L'endiadi «funzionamento e osservanza» viene compendiata nella locuzione «efficace attuazione», reale e realistico contenuto del compito di vigilanza dell'Organismo di cui all'articolo 7-*ter*, e che riprende espressamente il dovere cui è chiamato l'organo dirigente se non vuol esporre il proprio ente a sanzione.

Sempre in tema di O.d.V., e sempre per restare al commento del “nuovo” art. 6, è noto come l’espressione «curare» abbia creato disorientamenti nella prassi. L’interpretazione “minimalista” ha svilito il compito dell’O.d.V. a quello di certificatore *ex post* di un lavoro svolto da altre funzioni (ma «curare» implica una presa in carico); quella “massimalista” ha attribuito all’O.d.V. responsabilità gestionali in senso lato. La proposta è intesa a precisare il perimetro dei compiti dell’O.d.V. in materia, poiché l’attività di “vigilanza sul” sottintende che l’aggiornamento del modello sia una prerogativa dell’organo di gestione (il quale, del resto, adotta il modello in questione). In definitiva, la modifica intende ridistribuire e precisare le competenze: all’organo di gestione spetta l’aggiornamento del modello, all’O.d.V. la vigilanza sulla effettività e sull’efficacia dell’aggiornamento.

6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

Ragioni di simmetria e di rigore hanno determinato l’opportunità di ricorrere a una locuzione unitaria: «modello di organizzazione, gestione e controllo» (al singolare).

La ricerca di un miglior ordine concettuale ha convinto AODV²³¹ a dedicare un articolo *ad hoc* (in cui vengono riportati brani dei vigenti articoli 6 e 7) alle caratteristiche indefettabili che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve esibire per essere ritenuto idoneo, secondo una logica di accertamento strettamente prognostica, e quindi da condurre in termini *ex ante* e non *ex post*.

Tra queste, particolare risalto è stato conferito alla previsione di protocolli ritagliati intorno alle dimensioni e alla complessità dell’ente, nonché (lett. b) alla necessità di provvedere ad adeguate attività di formazione del personale (lett. f): scelta, quest’ultima, dettata dalla volontà di sottolineare la funzione preventiva di una valida attività di formazione e di correggere, mediante l’espressa introduzione di un obbligo, quelle prassi applicative che tendono a relegare la formazione sul modello di organizzazione a mera eventualità.

Si noti, poi, come la modifica proposta chiarisca che i protocolli e le decisioni dell’ente difficilmente possono riguardare direttamente i reati, ma hanno presumibilmente ad oggetto, e comunque concernono, le attività (individuate attraverso l’analisi prevista dalla lettera a) del comma 2) nel cui ambito possono essere commessi.

In punto di sistema disciplinare (lett. g), si segnala come la modifica abbia finalità di semplificazione e chiarezza, esplicitando la presenza e il funzionamento di un apparato sanzionatorio senza il quale il modello non può dirsi né adeguato né efficace.

Da rilevare, inoltre, il tentativo, compiuto nel comma 3, di riportare a razionalità la previsione del vigente art. 6, comma 3, attribuendogli un contenuto coerente con il contributo che il Ministero della Giustizia può ragionevolmente fornire sulle linee guida di categoria.

7. Il nuovo statuto dell'Organismo di Vigilanza

Indipendenza, incompatibilità con il collegio sindacale, responsabilità dei componenti: nella cornice di questo triangolo di problematiche si ridefinisce il futuro dell'Organismo di Vigilanza.

Consapevole del peso specifico esercitato da un O.d.V. sulla vita di un modello organizzativo *in action*, AODV²³¹ ha inteso dedicare all'Organismo di Vigilanza un articolo apposito, il “nuovo” 7-ter.

Esso è preceduto da un'opzione radicale: l'eliminazione del comma 4-*bis* dell'art. 6, sancendo il venir meno dell'attuale facoltà prevista in capo alle società di capitali di attribuire le funzioni dell'O.d.V. al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione. Tre ragioni precludono, in particolare, l'affidamento delle funzioni dell'O.d.V. al collegio sindacale: la coincidenza tra controllore e controllato esplicitata dalla responsabilità penale dei sindaci per taluni reati societari (di cui all'articolo 25-ter, comma 1); l'obbligo di impedire il reato altrui in capo ai sindaci (ma non in capo all'O.d.V.); le differenti competenze tecniche richieste dal ruolo di sindaco (in senso lato, di natura contabile) rispetto a quelle peculiari del componente dell'O.d.V.

Quella del comma 4-*bis* dell'art. 6 è una disposizione contro la quale AODV²³¹ si è battuta in passato, contrastando il proposito di quanti intendevano eliminare del tutto la figura dell'Organismo di Vigilanza, a vantaggio di *controller* che ancora oggi faticano a inserirsi nella logica di monitoraggio richiesta dal e sul modello. Al contrario, AODV²³¹ è fermamente convinta che una buona *performance* preventiva del modello organizzativo passi necessariamente attraverso una decisa valorizzazione e qualificazione del ruolo dell'O.d.V., anziché attraverso una sua indebita marginalizzazione.

È per questo motivo che l'art. 7-ter s'incarica di superare le poche e frammentarie previsioni che attualmente investono l'O.d.V., per riconoscergli una speciale visibilità nel disegno della responsabilità degli enti. Si spiega così, in particolare, l'espressa menzione del requisito dell'indipendenza, da sommare ai valori della professionalità e della disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Si tratta di requisiti imprescindibili per provvedere ai compiti di vigilanza sull'efficace

attuazione e sull'aggiornamento del modello, largamente attestati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalle *best practices*.

In particolare, il requisito soggettivo dell'indipendenza dei componenti dell'O.d.V., pur essendo desumibile implicitamente dal sistema, risponde alla preoccupazione di evitare, da un lato, scelte di nomina dei componenti con responsabilità di gestione, severamente censurate dalla giurisprudenza; dall'altro, una composizione totalmente interna. Come detto *supra*, la proposta mira inoltre a consolidare la posizione dell'O.d.V. anche negli enti sottoposti a direzione e coordinamento.

Merita precisare che il rafforzamento, per via legislativa, dei requisiti essenziali dell'O.d.V. non è volto alla creazione di una posizione di garanzia in capo ai componenti dell'organo, né *uti singuli* né di tipo collegiale. Il punto è delicato e richiede di essere affrontato con nettezza: la mancanza dei suddetti requisiti deporrà semmai per l'inidoneità del modello, ma è “muta” rispetto al contributo che l'O.d.V. può dare all'impedimento di *quel reato*.

Per svolgere serenamente il loro ufficio, gli O.d.V. non hanno bisogno di minacce di pena pendenti sul capo, che fanno apparire il legislatore distante dalla conoscenza della concreta operatività di questi organi, poco consapevole dei reali poteri interdittivi a disposizione. Per abbandonare la perniciosa logica del *post hoc propter hoc* (siccome un reato è stato commesso, la “colpa” è dell'O.D.V. che non ha vigilato, agevolandone la commissione) occorre ribadire come la prevenzione di un singolo illecito sia un risultato indiretto e mediato della complessa attività di vigilanza dell'O.d.V., diretta più a formare una cultura della legalità aziendale che non a esercitare ruoli tipici delle polizie private.

Anche per tali ragioni, si segnala la rimozione di un pericoloso equivoco nella legislazione antiriciclaggio: il nuovo testo intende sopprimere taluni obblighi di segnalazione - a soggetti esterni alla società - impropriamente introdotti in capo all'O.d.V., che è bene rimanga un organo a valenza tutta interna. I suddetti obblighi snaturano, invece, l'attività di controllo dell'O.d.V. sul modello organizzativo, sicché si propone la modifica degli artt. 52 e 55 del d. lgs. n. 231 del 2007, scongiurando l'applicazione di sanzioni penali all'O.d.V.

Non si tratta, anche in questo caso, di un'opzione deresponsabilizzante, ma di una scelta dettata da un investimento in fiducia nelle qualità dei componenti dell'organismo: se tradito, questo investimento, per inerzie o altre inescusabili ragioni, potranno soccorrere altre tipologie sanzionatorie, non già il ricorso alla pena in un settore – quello dei controlli interni – dove essa risulta disfunzionale rispetto alla creazione di un clima che faciliti l'attivazione e la gestione degli indispensabili flussi informativi interni all'ente.

8. La confisca e il sequestro preventivo: una rivisitazione “garantista” dei rispettivi presupposti

Tra gli strumenti annoverati dal d. lgs. n. 231 del 2001, i più incisivi si sono rivelati essere, sul versante sanzionatorio, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, su quello cautelare, il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita l’ablazione stessa. Il diffuso impiego di entrambi, nel processo penale contro gli enti, ha sollevato una molteplicità di problematiche e di dissidi interpretativi, più di una volta riconducibili a posizioni non condivisibili della giurisprudenza.

La Corte di cassazione ha considerato legittima l’apprensione contestuale dei beni degli interessati, indipendentemente dalla loro appartenenza alla persona fisica o a quella giuridica; e ciò in virtù vuoi di un preteso concorso di persone nel reato, vuoi della ritenuta “equivalenza” dei beni degli accusati. Occorre tuttavia precisare che da un unico evento (penalmente inteso), discendono due diverse forme di responsabilità: quella della persona fisica, autrice del reato-presupposto, e quella della persona giuridica, “interessata” o “avvantaggiata” dal reato medesimo; perciò, la persona fisica, in quanto autore materiale del reato-presupposto, non potrà mai rispondere per l’illecito amministrativo dipendente da quel fatto: ad essa è imputabile solo il primo. Le ricadute sul versante sanzionatorio sono esattamente speculari: non possono risultare confiscabili per equivalente i beni della persona fisica, in quanto soggetto che risulta estraneo all’illecito amministrativo addebitato all’ente e, quindi, alle sanzioni, confisca compresa, che lo puniscono. In conclusione, la confisca può indirizzarsi solo verso i beni di appartenenza dell’ente (si veda a tal proposito il “nuovo” art. 19, comma 2).

Per quanto concerne la cautela reale del sequestro preventivo, si afferma in primo piano l’esigenza di correggere l’interpretazione giurisprudenziale che ritiene integrato il *fumus commissi delicti* ove si configuri semplicemente, sul piano astratto, l’illecito contestato all’ente. Se il sequestro preventivo *ex art. 53* del d. lgs. n. 231 del 2001 mira a garantire la futura confisca del prezzo o del profitto del reato conseguente alla condanna, il *fumus* necessario all’applicazione della misura non può che identificarsi con la probabilità - da accertare da parte del giudice - che si giunga alla confisca del prezzo o del profitto del reato; ai fini del sequestro preventivo andranno quindi verificati due presupposti: la probabilità che si giunga a una pronuncia di condanna e il fatto che il bene in oggetto costituisca il prezzo o il profitto del reato.

In secondo luogo, è da superare l’approccio secondo il quale il *periculum in mora* si risolve nella pericolosità intrinseca del bene oggetto di ablazione. Se l’assodata natura sanzionatoria della confisca viene coniugata con l’accertamento del *periculum*

in mora, la conclusione vira necessariamente in una direzione: l'esigenza cautelare va rapportata alla specifica finalità del sequestro: assicurare che la futura confisca vada a buon fine. Il controllo del giudice deve quindi vertere sulla concreta probabilità che il prezzo o il profitto del reato si volatilizzino. L'applicazione del sequestro preventivo riflette le medesime condizioni stabilite per la confisca-sanzione: probabilità di condanna dell'ente, presenza del prezzo o profitto del reato, pericolo di dissipazione di questi ultimi.

Sempre in materia di sequestro preventivo, si rendono necessarie due "limature". Occorre sopprimere il potere della polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo nei casi di urgenza: essa non è infatti in grado di soppesare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'ente. Va contemplata, inoltre, la possibilità di proporre ricorso in cassazione, per violazione di legge, avverso il provvedimento che dispone il sequestro (per tutte queste modifiche si veda il "nuovo" art. 53).

9. Imputato non comparso e regime contumaciale

La legge 28 aprile 2014, n. 67, ha abolito l'istituto della contumacia modificando, sul punto, il codice di procedura penale. È tuttavia mancato un intervento di coordinamento con il d. lgs. n. 231 del 2001; non risultando ipotizzabile una "parallela" soppressione dell'art. 41 (del decreto) - per ragioni connesse alla peculiare regolamentazione della "presenza" dell'ente nel processo - si è preferito qui richiamare la previsione codicistica che regola la sequenza successiva alla avvenuta sospensione del processo, per mancata comparizione all'udienza dell'imputato "inconsapevole", al fine di colmare una lacuna della disciplina (che ora impone ricerche periodiche dell'imputato non comparso).

Allegato

Testo attuale	Testo modificato
<p>Art. 1 <i>Soggetti</i></p> <p>1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.</p> <p>2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni</p>	<p>Art. 1 <i>Enti Collettivi</i></p> <p>1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.</p> <p>2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti collettivi forniti di personalità giuridica e alle società e</p>

<p>anche prive di personalità giuridica.</p> <p>3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.</p>	<p>associazioni anche prive di personalità giuridica.</p> <p>3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Principio di legalità</i></p> <p>1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Principio di legalità</i></p> <p>1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Responsabilità dell'ente</i></p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Causa di esclusione della responsabilità</i></p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>L'articolo 6 è sostituito dal seguente:</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Reati commessi da soggetti apicali</i></p>
<p>1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:</p> <p>a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p> <p>b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;</p> <p>c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;</p> <p>d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).</p> <p>2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:</p> <p>a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;</p> <p>b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;</p> <p>c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;</p> <p>d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;</p>	<p>1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente risponde se:</p> <p>a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui all'articolo 7-bis, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p> <p>b) il compito di vigilare sull'efficace attuazione del modello, nonché sul suo aggiornamento, non è stato affidato all'organismo di cui all'articolo 7-ter;</p> <p>c) vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui all'articolo 7-ter.</p> <p>2. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha ottenuto in conseguenza del reato, anche nella forma per equivalente.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli enti soggetti ad attività di direzione e coordinamento.</p>

<p>e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</p> <p>3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.</p> <p>4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.</p> <p>4. <i>bis</i> Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.</p>	<p><i>Il comma 4 è soppresso.</i></p> <p><i>Il comma 4-bis è soppresso.</i></p> <p><i>Il comma 5 è soppresso.</i></p>
<p>Art. 7 <i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente</i></p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.</p> <p>2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del</p>	<p>Art. 7 <i>Reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione</i></p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.</p> <p>2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del</p>

<p>reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p>3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p> <p>4. L'efficace attuazione del modello richiede:</p> <p>a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;</p> <p>b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</p>	<p>reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui all'articolo 7-<i>bis</i>, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p><i>Il comma 3 è soppresso.</i></p> <p><i>Il comma 4 è soppresso.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-bis</i></p> <p><i>Il modello di organizzazione, gestione e controllo</i></p> <p>1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a prevenire i rischi di commissione di reati.</p> <p>2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e ai rischi di commissione dei reati, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve:</p> <p>a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;</p> <p>b) prevedere specifici protocolli, proporzionati alla dimensione e alla complessità dell'ente, diretti a</p>

	<p>programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;</p> <p>d) prevedere la costituzione dell'organismo cui all'articolo 7-ter.</p> <p>e) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui all'articolo 7-ter;</p> <p>f) stabilire obblighi formativi a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>g) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello.</p> <p>3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo può essere adottato, garantendo i requisiti di cui al comma 2, sulla base di linee guida redatte dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicate al Ministero della Giustizia, che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-ter</i> <i>L'organismo di vigilanza</i></p> <p>1. L'organismo di cui agli articoli 6 e 7-bis deve essere indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.</p> <p>2. L'organismo dispone di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni.</p> <p>3. I componenti dell'organismo devono possedere requisiti di professionalità.</p> <p>4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo possono essere</p>

	svolti direttamente dall'organo dirigente.
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Casi di riduzione della sanzione pecuniaria</i></p> <p>1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:</p> <p>a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</p> <p>b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</p> <p>2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:</p> <p>a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</p> <p>b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p>3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.</p> <p>4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Casi di riduzione della sanzione pecuniaria</i></p> <p>1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 10.329 se:</p> <p>a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo;</p> <p>b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</p> <p>2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:</p> <p>a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</p> <p>b) è stato adottato e reso operativo un modello di cui all'articolo 7-bis idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p>3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.</p> <p>4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Commissario giudiziale</i></p> <p>1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Commissario giudiziale</i></p> <p>1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo</p>

<p>dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;</p> <p>b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.</p> <p>2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.</p> <p>3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.</p> <p>4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.</p> <p>5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.</p>	<p>dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;</p> <p>b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.</p> <p>2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.</p> <p>3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.</p> <p>4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.</p> <p>5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.</p>
<p>Art. 19 <i>Confisca</i></p>	<p>Art. 19 <i>Confisca</i></p>

<p>1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.</p> <p>2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.</p>	<p>1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.</p> <p>2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato appartenenti all'ente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Contumacia dell'ente</i></p> <p>1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Contumacia dell'ente</i></p> <p>1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 420-<i>quater</i> del codice di procedura penale, in quanto applicabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Sequestro preventivo</i></p> <p>1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i>, 322, 322-<i>bis</i> e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.</p> <p>1-<i>bis</i>. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne</p>	<p style="text-align: center;"><i>L'articolo 53 è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Sequestro preventivo</i></p> <p>1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19.</p> <p>2. La misura può essere disposta quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e del prezzo o del profitto del reato, e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo della dispersione del prezzo o del profitto del reato.</p> <p>3. Si osservano le disposizioni di cui agli</p>

<p>consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.</p>	<p>articoli 321, commi 3, 3-<i>bis</i>, primo periodo, e 3-<i>ter</i>, limitatamente al caso previsto dal comma 3-<i>bis</i>, primo periodo, 322, 322-<i>bis</i>, 323 e 325 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.</p> <p>4. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>Applicazione della sanzione su richiesta</i></p> <p>1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>Applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta</i></p> <p>1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del</p>

<p>codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.</p> <p>2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.</p>	<p>codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.</p> <p>2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.</p>
---	---

<p>Art. 52 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 <i>Organi di controllo</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.</p> <p>2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:</p> <p>a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza</p>	<p>Art. 52 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 <i>Organi di controllo</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.</p> <p>2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:</p> <p>a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza</p>
--	--

<p>nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;</p> <p>b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;</p> <p>c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;</p> <p>d) comunicano, entro trenta giorni, all'autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.</p>	<p>nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;</p> <p>b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;</p> <p>c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;</p> <p>d) comunicano, entro trenta giorni, all'autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.</p> <p>3. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è tenuto a svolgere solo le comunicazioni di cui al comma 2 lettera b).</p>
<p>Art. 55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 <i>Sanzioni penali</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500</p>	<p>Art. 55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 <i>Sanzioni penali</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500</p>

<p>a 5.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.</p> <p>4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.</p> <p>5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.</p> <p>6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.</p> <p>7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i</p>	<p>a 5.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.</p> <p>4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.</p> <p>5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.</p> <p><i>5-bis.</i> La previsione di cui al comma 5 non si applica all'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p> <p>6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.</p> <p>7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i</p>
---	--

<p>divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.</p> <p>9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;</p> <p>9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia</p>	<p>divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.</p> <p>9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;</p> <p>9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia</p>
--	--

giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
--	--